

CAPITOLATO SPECIALE PER LA PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIPRISTINO POSTINCIDENTE MEDIANTE PULIZIA DELLA PIATTAFORMA STRADALE E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI EVENTUALMENTE COMPROMESSE.

ART. 1 - Oggetto della concessione

1. Oggetto della presente concessione è costituito dal Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromessa a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali. L'Amministrazione Comunale di Monza intende perseguire efficienza e rapidità nei casi in cui occorre provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza delle aree interessate da incidenti stradali o altri eventi, anche coerentemente alle previsioni di cui al titolo II del Codice della Strada. In particolare ci si riferisce ai sinistri che provocano la presenza sul sedime stradale di residui materiali o di condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per l'ambiente o la salute pubblica, che devono essere eliminati prima della riapertura al traffico.

2. La concessione in argomento si compone dei seguenti interventi:

a) Servizio di ripristino post - sinistro: caratterizzato da interventi sulla rete stradale in gestione all'Amministrazione Comunale di Monza, per l'espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale e delle sue pertinenze (sede stradale), con recupero di liquidi inquinanti "versati" e dei residui solidi e del materiale trasportato, disperso a seguito di incidente ai fini del ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ripristini delle matrici ambientali.

b) Servizio di pronto intervento e reperibilità: caratterizzato dalla gestione del servizio di reperibilità 24 ore su 24 e nella gestione del pronto intervento da eseguirsi con squadra adeguata dotata di mezzi idonei costituita da un minimo di 3 addetti, di cui uno autista, abilitato alla guida di mezzi operativi.

3. Gli interventi di ripristino devono essere effettuati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". Pertanto, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, l'Amministrazione Comunale di Monza intende individuare un soggetto idoneo e qualificato al quale concedere detto servizio.

La prestazione relativa al "*reintegro delle matrici ambientali eventualmente compromesse*" consiste in un primo intervento di messa in sicurezza operativa dell'area interessata per evitare ulteriori danni all'ambiente e al suolo. La suddetta messa in sicurezza operativa richiede il possesso dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alla Categoria 9, "bonifica siti contaminati", come stabilito dall'ANAC con parere n. 82 del 23/4/2014.

ART. 2 - Durata della concessione

1 La concessione del servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) a partire dalla comunicazione di inizio servizio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula del contratto con il Comune di Monza.

2. Alla scadenza del contratto, qualora non sia ancora definitiva la procedura per un nuovo affidamento, l'impresa concessionaria del servizio, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità della prestazione, alle medesime condizioni e prestazioni, per un periodo massimo di mesi sei, se inferiore, fino all'avvio del nuovo servizio.

ART. 3 - Ammontare della concessione

1. Il valore stimato della concessione, riferito al quinquennio di durata della stessa, ammonta a euro 180.000,00 oltre I.V.A...

2. Il corrispettivo del servizio sarà costituito "*unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio*".

3. La concessione non dovrà comportare nessun onere economico a carico l'Amministrazione Comunale di Monza.

4. I costi saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati.

5. L'aggiudicatario è obbligato a eseguire il servizio anche nel caso in cui:

- il danneggiante, proprietario del mezzo che ha causato il sinistro, non risulti assicurato, nei modi e nelle forme previsti dalla normativa assicurativa vigente in materia;
- l'intervento debba essere eseguito in assenza dell'individuazione del veicolo che ha causato l'evento e quindi senza la possibilità di recuperare i costi dalle compagnie di assicurazione.

ART. 4 - Servizi oggetto della concessione

1. I servizi che formano oggetto della presente concessione possono riassumersi come in appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno risultare necessarie:

- ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, a seguito di incidenti o altri eventi, nello specifico, consistente nella pulitura e bonifica della piattaforma stradale e delle sue pertinenze, mediante:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata quali a titolo esemplificativo: lubrificanti, carburanti, refrigeranti, etc....;

- b) recupero dei detriti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale quali a titolo esemplificativo:

- frammenti di vetro, pezzi di plastica, parti di lamiera o metallo;

- ogni altro intervento necessario a seguito della perdita di carichi trasportati, consistente nella rimozione di tutto il materiale rovinato o versato sulla sede stradale, solido e liquido e di qualsiasi natura, comprese le merci pericolose e i rifiuti rovinati sul manto stradale;

- posizionamento, nel minor tempo possibile, di apposita segnaletica per situazioni di emergenza (coni, transenne, cartelli, luci, etc....) finalizzata alla protezione di parti della carreggiata o delle opere viarie danneggiate, a seguito di sinistro stradale o di altro evento che alteri la normale circolazione veicolare, anche secondo le direttive impartite.

ART. 5 - Modalità di attivazione degli interventi

1. Gli interventi dovranno essere richiesti dal personale del Comune di Monza, dal Corpo di Polizia Locale di Monza e/o dagli altri organi di Polizia stradale attraverso comunicazione telefonica al numero di Pronto Intervento della centrale operativa dell'impresa concessionaria (in servizio 24 ore su 24 in tutti i giorni dell'anno), che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiori ad un minuto per tutte le chiamate.

2. La centrale operativa dovrà provvedere alla ricezione della richiesta telefonica, ad attivare le proprie strutture operative di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali o altri eventi sulle strade comunali.

3. Considerato che la concessione oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzata a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, i tempi di intervento non dovranno superare i limiti temporali stabiliti dal presente capitolato o quelli migliorativi offerti in sede di gara.

4. L'impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo del sinistro od altro evento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" e ad eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma stradale, con aspirazione dei liquidi inquinanti e con recupero dei residui solidi o del materiale trasportato rovinato al suolo.

5. Il servizio prevede in ogni caso l'intervento dell'impresa concessionaria per l'aspirazione dei liquidi inquinanti versati dai veicoli sulla carreggiata e per il recupero dei detriti solidi, relativi all'equipaggiamento dei veicoli o materiali trasportati ed altrimenti non recuperati da possessori/responsabili dei veicoli incidentati, dispersi sul manto stradale, anche nel caso in cui il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto.

6. La ditta concessionaria è tenuta ad informare dell'intervento effettuato il Comune di Monza. La ditta concessionaria è altresì tenuta a verificare che l'incidente si sia verificato sulla rete stradale comunale.

ART. 6 - Modalità operative della concessione

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte del Corpo di Polizia Locale (o altri Organi di Polizia stradale intervenuti), tranne nei casi di urgenza nei quali venga diversamente disposto dagli Organi di Polizia Locale intervenuti sul luogo del sinistro.

2. In tutti i casi d'intervento la ditta affidataria si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:

- a) Tutte le specifiche attività dovranno essere svolte in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo o intralcio per la viabilità.

- b) Qualora l'addetto riscontri, in assenza del personale di Polizia, ovvero del personale dell'Ente, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne comunicazione all'Ente proprietario (Comune di Monza).

3. Il servizio di ripristino della piattaforma stradale dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni:

- a) "interventi "standard" obbligatori purché vengano forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi della rispettive Compagnie di Assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia

Locale di Monza e/o dagli altri Organi di Polizia stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

-ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

-posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale e/o degli altri Organi di Polizia Stradale;

-recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di sinistro stradale o di altro evento;

b) "interventi straordinari" obbligatori privi dell'individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, della possibilità per il concessionario di recuperare i costi dalle Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale di Monza e/o dagli altri Organi di Polizia stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa classe sono:

•ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata da sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi "sversati" di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti, (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);

•posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale di Monza e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

• recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale a seguito di sinistro stradale o altro evento;

c) "interventi "perdita di carico" che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla Centrale Operativa del concessionario del servizio da parte del personale del Corpo di Polizia Locale di Monza e/o dagli altri Organi di Polizia stradale. Le tipologie di intervento che rientrano in questa categoria sono:

-ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare non necessariamente qualificabili come sinistri stradali che comportino la perdita di carico e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli trasportanti coinvolti;

-posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o di altro evento turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale di Monza e/o degli altri Organi di Polizia Stradale.

-recupero di materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale;

d) "interventi in contesto di criticità" consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di "gravi sversamenti" o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire "incidenti rilevanti" ai sensi della legge 334/1999 (cd Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/veicoli coinvolti nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di Assicurazione per la responsabilità civile/trasporto.

Si dovrà procedere al posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, (transenne, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale turbante la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Corpo di Polizia Locale di Monza e/o degli altri Organi intervenuti e al recupero del materiale trasportato e disperso sulla piattaforma stradale.

4. Gli operatori della ditta concessionaria, nello svolgimento del servizio, si assumeranno, inoltre, l'incombenza di asportare tutti i detriti residui solidi del sinistro (vetri, plastica, lamiere, metalli, ecc....) che saranno successivamente trasportati e conferiti alle discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge.

5. L'impresa concessionaria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs.152/2006 "Norme in materia di tutela ambientale", delle norme previste dal D. Lgs. n. 284/2006 "Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente", del D.lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative

del D.lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale" e successive modificazioni ed integrazioni; dovrà essere garantita la tracciatura del rifiuto prodotto.

6. In particolare l'impresa concessionaria dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative di legge in tema di "deposito temporaneo" e "conferimento" dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare dell'articolo 230, primo comma, del D.lgs. 152/2006 in tema di determinazione del "luogo di produzione" dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266, quarto comma e dal combinato disposto degli artt. 183 e 210 del medesimo Decreto.

7. L'impresa concessionaria dovrà impegnarsi a realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto delle normative in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D.lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Secondo quanto previsto dall'art. 37 del codice della Strada (D.lgs. n. 285/92), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/92) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di Dispositivi di Protezione Individuale che assicurino la visibilità in qualsiasi condizione e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

9. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al decreto 4 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

10. Il concessionario dovrà verificare se il responsabile dell'incidente ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti a cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti coinvolti nell'incidente. In caso i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, il concessionario dovrà comunque dare informazione dell'incidente all'ARPA Lombardia per le conseguenti eventuali verifiche.

ART. 7 - Ulteriori obblighi a carico del concessionario

Inoltre, il concessionario dovrà:

- garantire la disponibilità di idonei mezzi per le operazioni di cantiere, autorizzati al trasporto di rifiuti, con attrezzature specifiche, per le operazioni di ripristino delle condizioni della sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- garantire capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 285/1992 (Codice della strada) e del D.Lgs. 81/2008 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
- garantire la possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 45 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali (salvo migliore offerta);
- garantire la disponibilità di una centrale operativa con personale specializzato per la gestione delle emergenze post incidente stradale in h. 24 per 365 giorni annui, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (Corpo di Polizia Locale).

ART. 8 - Formazione del personale dell'impresa concessionaria.

1. La particolare natura del servizio rende necessario che l'affidatario risulti in possesso di una specifica ed adeguata struttura imprenditoriale, nonché elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.

2. Il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'impresa concessionaria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:

- norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
- tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante o detrito;
- tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale.

3. L'impresa concessionaria dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nella offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art.4, rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente.

ART. 9 - Caratteristiche dei veicoli in dotazione all'impresa concessionaria ed altri requisiti tecnici.

1. L'impresa concessionaria dovrà garantire il servizio in questione senza oneri per l'Amministrazione Comunale assicurando la tipologia di interventi descritti precedentemente con l'utilizzazione di veicoli appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, in disponibilità dell'impresa per l'intero periodo di durata del servizio previsto nel presente capitolato.
 2. Tali mezzi, conformi alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, dovranno essere debitamente omologati e possedere caratteristiche e accorgimenti tecnici tali da consentire lo svolgimento del servizio sopradescritto, in condizioni di sicurezza per le persone e le cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione Comunale di Monza.
 3. I veicoli dovranno essere muniti del materiale obbligatorio e specifico per il servizio, compreso di autopompa idonea alla pulizia, dovranno risultare regolarmente revisionati presso i competenti uffici ed omologati ai sensi del Codice della Strada. I medesimi dovranno essere, altresì, dotati di un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla e di un sistema di illuminazione del sito teatro del sinistro o di altro evento, che possono essere attivati nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità, tali da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza per il traffico veicolare e il transito pedonale.
 4. I mezzi sopra indicati dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento e recare sugli sportelli il logo dell'impresa concessionaria.
 5. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa concessionaria devono rispondere ai seguenti requisiti:
 - essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato, direttamente o per il tramite delle Centrali operative dell'impresa concessionaria. Ciascun veicolo dovrà essere attrezzato per gli interventi relativi al ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale;
 - essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge e di regolamento, anche rispetto a specifici collaudi, revisioni e omologazioni previste dalla vigente normativa per i veicoli e per i macchinari in dotazione;
 - essere muniti delle iscrizioni ed autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento.
 6. La ditta affidataria deve avere una Centrale operativa con numero verde in funzione 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno.
 7. L'impresa concessionaria **si impegna a fornire all'Amministrazione Comunale di Monza prima dell'inizio del servizio:**
 - la mappatura dei centri logistici a servizio del territorio comunale;
 - la mappatura della localizzazione dei "veicoli polifunzionali" attrezzati, di proprietà o in comodato, identificabile per colore e marchio e operanti sulla rete viaria comunale con obbligo di stazionamento permanente presso le sue sedi o quelle dei centri logistici.
 - le indicazioni circa l'Ufficio e il nominativo del referente per la gestione amministrativa del servizio.
 8. Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni esigenza deve essere individuato un referente unico responsabile dei rapporti con la stazione appaltante.
 9. Le parti concorderanno un calendario di incontri periodici ai fini di un monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati, in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso.
- L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di convocare l'affidatario ogni volta che lo ritenga necessario.

ART. 10 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa concessionaria del servizio è obbligata a operare in conformità a quanto disposto dal D.lgs. n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. in merito alla gestione, controllo, stoccaggio e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento (ad es. perdita di carico).
2. L'Amministrazione si riserva la possibilità di controlli casuali in merito allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività oggetto del presente capitolato

ART. 11 - Tempi di intervento

1. L'impresa concessionaria è obbligata ad effettuare il servizio oggetto del presente capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie approvate dall'Amministrazione proponente, in conformità a quanto offerto in sede di gara.
2. Considerato che il servizio oggetto del presente capitolato riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e lo scorrimento della circolazione stradale, i tempi di intervento, salvo diversa e migliore offerta presentata in sede di gara, non dovranno superare i 45 minuti dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde appositamente attivato, salvo casi eccezionali di comprovata indisponibilità (che saranno oggetto di verifica da parte della stazione appaltante).

3. L'impresa concessionaria provvederà ad attivare immediatamente il proprio personale e dovrà far confluire sul luogo dell'intervento tutte le professionalità e le tecnologie necessarie a ripristinare la situazione "quo ante" ed eliminare le condizioni di pericolo e consentire il rapido espletamento del servizio di pulizia della piattaforma e corpo stradale.

ART. 12 - Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e condizioni economiche del servizio.

1. Il corrispettivo del servizio è dato dalla cessione, da parte dell'Amministrazione Comunale di Monza a favore del soggetto incaricato del servizio, del diritto al pagamento degli interventi eseguiti - per il ripristino delle condizioni di sicurezza posto sinistro stradale od altro evento - dalla prima vantato nei confronti delle compagnie di assicurazione garanti dei danneggiati.

2. Il Comune di Monza, in qualità di Ente proprietario/competente per l'arteria stradale interessata dal sinistro stradale o da altro evento, rilascerà apposita delega all'impresa concessionaria del servizio per:

- intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 c.c.;
- denunciare alla compagnia di assicurazione il sinistro, trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio;
- trattenere l'indennizzo corrisposto per l'attività eseguita per il ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento.

3. Al fine di agevolare l'iter procedurale di risarcimento, da parte delle compagnie di assicurazione, delle attività svolte dalle strutture operative dell'impresa concessionaria secondo le tipologie di intervento del capitolato, il Comune si impegna a sottoscrivere la delega, appositamente predisposta, successivamente all'aggiudicazione del servizio.

ART. 13 - Impegni dell'Amministrazione Comunale.

1. Per consentire all'impresa concessionaria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione Comunale si impegna ad informare le Forze dell'ordine preposte ai controlli sulle strade dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati - non sensibili - relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.

2. Per agevolare la trasmissione di tali dati, dovrà essere utilizzato un modulo a compilazione facilitata, proposto alla firma della pattuglia dall'operatore del centro logistico dell'impresa concessionaria intervenuto.

3. Nel caso in cui l'autore del sinistro od altro evento sia sconosciuto, l'amministrazione comunale si impegna a richiedere agli Organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, onde procedere alla comunicazione delle medesime all'impresa concessionaria.

4. Sarà cura del concessionario comunicare al Comando del Corpo di Polizia Locale di Monza, per ogni singolo intervento:

- dimensioni approssimative dell'area interessata dallo sversamento e lunghezza dello stesso;
- natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
- natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento.

5. Qualora la pattuglia intervenuta non appartenga al Corpo di Polizia Locale di Monza, sarà cura del Comando richiedere alla forza di Polizia intervenuta eventuali dati non sensibili necessari per il completamento dell'intervento del concessionario.

6. Il Corpo di Polizia Locale di Monza fornirà senza oneri all'operatore concessionario i dati e le informazioni relativi ai sinistri stradali ove l'impresa intervenuta al fine del recupero delle spese presso le assicurazioni.

ART. 14 - Subappalto

Ai sensi dell'art. 174 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è ammesso il subappalto.

ART. 15 - Stipula del contratto

L'Amministrazione Comunale procederà, a seguito dell'aggiudicazione, ad affidare la concessione mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa con oneri di registrazione e spese di imposta a carico dell'affidatario.

ART. 16 - Cauzione definitiva

1. La ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto avente ad oggetto la concessione del servizio de quo, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi e degli oneri derivanti dal presente capitolato.

2. Le inadempienze di gravi entità comporteranno l'integrale incameramento della cauzione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva ogni ulteriore azione risarcitoria.

ART. 17 - Modalità di pagamento ed assunzione obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010

1. Ai sensi della L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovranno indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate dall'art. 3 c. 3 della L. 136/2010).

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (A.N.A.C.). Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopra citata.

3. L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al presente capitolato e l'Amministrazione potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

4. Il Concessionario, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010, ne darà immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale di Monza e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Monza e Brianza.

ART. 18 - Obblighi verso il personale dipendente

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti degli stessi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i lavoratori dipendenti.

2. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti al collocamento obbligatorio delle persone diversamente abili, di cui alla L. n. 68/99.

ART. 19 - Divieti

1. E' fatto espresso divieto al concessionario di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il concessionario del servizio e le assicurazioni dei danneggiati.

2. L'inosservanza del divieto di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa dell'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

ART. 20 - Responsabilità e assicurazione

1. Il concessionario del servizio è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati a terzi in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti, sia a causa dei veicoli utilizzati. Il concessionario del servizio dichiara espressamente, fin da ora, di sollevare l'Ente proprietario della strada da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente; a questo scopo dovrà disporre idonea polizza assicurativa, con valore massimale di almeno cinque milioni di euro, a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale postincidente e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell'espletamento del servizio ed in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale.

2. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza di cui trattasi nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a 5.000.000,00 euro.

3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo essa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o della appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all'Amministrazione Comunale di Monza prima dell'inizio del servizio. In caso di mancata consegna entro il termine indicato, l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione con la conseguenza dell'incameramento della garanzia provvisoria.

4. Il concessionario è obbligato, inoltre, a presentare prima dell'inizio del servizio una apposita polizza, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, di Responsabilità RCT per soccorso esterno con un massimale di 1.000.000,00 euro.

ART. 21 - Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata o non a regola d'arte e comunque in maniera non conforme a quanto previsto dal presente capitolato l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo raccomandata A.R. o fax o posta elettronica certificata, invitando la ditta ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati, ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal presente capitolato e a presentare entro un termine breve, non superiore a 7 giorni, le proprie controdeduzioni.

2. Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, salvo che non siano dovuti a forza maggiore, verrà applicata una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

3. In caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, del Corpo di Polizia Locale di Monza e di viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, saranno applicate penali a fianco valutate:

INADEMPIMENTO PENALE DA APPLICARE

a) Ritardo rilevato:

1. fino a due ore di ritardo rispetto all'offerta temporale presentata in sede di gara: una penalità pari ad Euro 200;

2. oltre due ore fino a sei ore: una penalità pari ad Euro 500;

3. oltre sei ore: una penalità pari ad Euro 1500;

b) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione comunale € 200,00;

c) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente € 200,00;

d) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente € 1.500,00;

e) Abbandono rifiuti/ errato smaltimento € 1.000,00;

f) Abbandono e/o introduzione sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente e/o per le persone € 1.500,00.

Fino alla terza inottemperanza reiterata per ogni rilevazione: raddoppio della penale sopra indicata. L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre a quelle sopra indicate costituisce grave inadempimento del concessionario del servizio a seguito del quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.

Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.

4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine dei 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.

5. Qualora nel corso del servizio si verificano altri gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale oltre a quelli sopra riportati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

ART. 22 - Risoluzione del contratto

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nei casi previsti all'art. 108 - comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

- a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d. subappalto non autorizzato;
- e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
- f. ottenimento per due volte consecutive del DURC negativo;
- g. per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- h. in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- i. in caso di abbandono del servizio;
- l. in caso di cessione del servizio;
- m. per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni avanzate dall'Amministrazione;
- n. per il mancato rispetto, rilevato per almeno tre volte al mese per due mesi consecutivi, da parte del coordinatore, dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico.
- k. se nel giorno fissato e comunicato, il concessionario non si presenta per la sottoscrizione del contratto;
- l. mancata osservanza da parte del personale del concessionario e del subconcessionario del Codice di comportamento adottato dal Comune di Monza;

Nei suddetti casi l'Amministrazione Comunale comunica al concessionario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste.

Qualora il concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'Amministrazione Comunale, accoglibili, è facoltà dell'Amministrazione Comunale risolvere il contratto.

In caso di risoluzione, l'Amministrazione Comunale provvederà all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa aggiudicataria.

Nel caso di risoluzione del contratto, il concessionario, qualora richiesto dall'Amministrazione Comunale, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all'affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all'Amministrazione Comunale, il passaggio della documentazione necessaria per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

ART. 23 - Recesso da parte del Comune

1. Nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto vengano attivate dalla Società Consip spa o dalla Agenzia regionale Sintel, convenzioni analoghe a quella in argomento, l'Amministrazione Comunale di Monza, previa formale comunicazione all'incaricato con preavviso di almeno 30 giorni, si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi tempo, ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della Legge n. 135/2012, qualora le condizioni praticate dalle convenzioni citate siano migliorative rispetto all'offerta formulata dalla Ditta Concessionaria.

ART. 24 - Rischi da interferenza

1. L'Amministrazione comunale, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto.

2. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'appaltatore, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

ART. 25 - Disdetta del contratto da parte della Ditta

In caso di disdetta del contratto da parte della ditta prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, verrà addebitata al concessionario l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

ART. 26 - Spese ed oneri accessori

1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 27 - Controversie

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 206 e 208 del D. Lgs. n. 50/2016, per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di concessione, sarà competente esclusivamente il Foro di Monza.

ART. 28 - Cessione di credito

1. E' vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 del Codice civile e qualunque procura che non sia riconosciuta.

ART. 29 - Tutela dati personali

1. La Ditta e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza dei soggetti assistiti. Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. L'impresa aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

2. Resta, comunque, salva ogni possibilità di accertamento e controllo da parte del Dirigente, circa il rispetto delle norme di cui al presente Capitolato. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati personali forniti dall'appaltatore secondo quanto richiesto dal presente capitolato sono acquisiti dall'Ente per il perseguimento dei propri fini istituzionali e il loro trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'affidamento del servizio oggetto d'appalto e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o non corretta instaurazione del rapporto contrattuale.

3. Titolare del trattamento è l'Amministrazione Comunale di Monza, con sede in Piazza Trento e Trieste 1 - 20900 Monza;

Responsabile del trattamento è il Dirigente del Corpo di Polizia Locale di Monza.

4. In ogni momento il concessionario potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo n.196/2003.

ART. 30 - Essenzialità delle clausole

1. La Concessionaria, con il fatto stesso di sottoscrivere il presente atto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

2. In particolare non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

3. La Concessionaria nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

ART. 31 - Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.